



Ministero della Giustizia

2^ Relazione tecnica sul progetto di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura negli uffici giudiziari di primo grado, dopo il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura

Con nota del 19 luglio 2016 il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura lo schema di decreto ministeriale relativo alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, recependo una esigenza più volte manifestata dai responsabili degli uffici e dallo stesso organo di autogoverno all'esito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie realizzata con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012.

La VII Commissione del Consiglio superiore – dopo una preliminare interlocuzione con i Consigli giudiziari finalizzata ad acquisire eventuali ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulla base dell'esame dei dati statistici forniti dal Ministero e degli indicatori correttivi utilizzati – ha sostanzialmente condiviso il percorso metodologico utilizzato per la formulazione della proposta ministeriale di revisione della piante organica degli uffici di primo grado, riconoscendo, altresì, *“l'assenza di sostanziali discordanze rispetto alle, invero, limitate criticità segnalate dai Consigli giudiziari”*.

La disamina analitica della situazione dei singoli distretti, realizzata mediante l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per l'elaborazione della proposta, ha quindi consentito al Consiglio di *“..verificare la solidità complessiva del progetto di revisione degli organici prospettata dal Ministro*

(...), sia in relazione all'attendibilità dei dati statistici utilizzati, sia in relazione all'utilizzo degli indicatori correttivi.

Tale valutazione positiva è stata espressa, inoltre, con riferimento alla prospettiva di sottoporre il progetto in esame a monitoraggio periodico per verificare l'efficacia dell'intervento e per prevedere la possibilità di eventuali interventi di modifica, in considerazione delle effettive potenzialità operative che gli uffici potranno conseguire anche a seguito dell'assegnazione delle unità amministrative necessarie a supportare il personale di magistratura e l'effettività dei processi di cambiamento.

Il parere espresso dal CSM è stato, quindi, complessivamente "favorevole", pur essendo state richieste – in applicazione del percorso metodologico seguito per la formulazione della proposta e sulla base dei medesimi criteri posti a fondamento del progetto – alcune integrazioni, dirette a considerare le specifiche esigenze di alcune sedi giudiziarie, quali, ad es., le sedi metropolitane o quelle tuttora interessate dai processi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie del 2012.

Le osservazioni formulate dall'Organo di governo autonomo, sulla scorta degli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti dai Consigli giudiziari con una diretta conoscenza della realtà operativa dei singoli uffici, appaiono essere sostanzialmente condivisibili, anche in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento e della conseguente disponibilità di risorse aggiuntive, che possono in questa fase essere parzialmente impiegate per soddisfare ulteriormente le esigenze degli uffici di primo grado.

Deve premettersi che la proposta ministeriale ha ritenuto di procedere sulla base di una nuova metodologia di lavoro, che ha previsto l'integrale ripartizione delle risorse disponibili a seguito degli aumenti della dotazione organica disposti da ultimo dalla legge 13 novembre 2008, n.181 Tale impostazione ha consentito di ripartire immediatamente i 146 posti già disponibili non ripartiti a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie, con la possibilità di utilizzare 118 posti per la rideterminazione degli organici degli uffici di tribunale e 28 posti per gli organici degli uffici requirenti. Sono state in tal modo salvaguardate le potenzialità operative di sedi giudiziarie altrimenti destinatarie di consistenti riduzioni in pianta organica, e modulati gli effetti delle variazioni di organico in relazione ai modelli organizzativi adottati o anche solo programmati dagli uffici giudiziari.

A ciò deve aggiungersi che con l'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante *"Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa"* convertito, con modificazioni, con legge 25 ottobre 2016, n. 197, si è provveduto a disporre una modifica del ruolo organico della magistratura,

con la previsione di una contestuale e corrispondente modifica dei contingenti numerici destinati alle funzioni di cui alle lettere I) e L) della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 [passati, rispettivamente, da 366 a 314 unità nonché da 9.039 a 9.091 unità].

Tale variazione ha consentito pertanto di poter oggi disporre, nell'ambito della dotazione nazionale, di ulteriori n° 52 unità, che possono essere pertanto parzialmente impiegate – come accennato – per corrispondere alle citate richieste integrative del CSM, nei casi in cui queste ultime risultino coerenti con l'analisi condotta nonché con la prospettiva – peraltro pienamente condivisa dallo stesso Consiglio – di una progressiva e dinamica rimodulazione delle piante organiche, anche degli uffici di secondo grado, cui risulta utile riservare parte delle risorse disponibili.

Alla stregua della premessa metodologica testé illustrata, può affermarsi da subito che si condivide il parere del Consiglio superiore della magistratura – del tutto conforme alla proposta ministeriale – così come avanzato per i distretti di:

- **Catanzaro, Potenza, Reggio Calabria, Trento e Trieste;**

del pari, si condivide pienamente il citato parere – pur nella parte contenente richieste di integrazioni di organico – con riguardo ai distretti di:

- **Ancona, Cagliari, Firenze, Lecce, Salerno e Venezia;**

il che, complessivamente, copre già il 42% dei distretti giudiziari [11 su 26].

Ma appare ancor più significativo segnalare che – tenuto conto degli accoglimenti parziali di cui si parlerà in prosieguo – la odierna valutazione ministeriale finisce col coincidere per ben la metà alla richiesta di incremento ulteriore avanzato dal Consiglio superiore della magistratura in data 23 novembre 2016, che portano un complessivo aumento di organico degli uffici di primo grado a 176 unità [136 giudicanti e 40 requirenti].

Per i restanti 15 distretti – all'esito di una attenta valutazione delle osservazioni del CSM, formulate peraltro alla stregua dei [condivisi] criteri di analisi del progetto ministeriale, nonché degli ulteriori elementi conoscitivi forniti dai Consigli giudiziari – si ritiene, invece, di poter aderire solo

in parte alle richieste di integrazione [peraltro di modesta entità, in relazione all'intervento di modifica complessivo] di seguito rappresentate.

Al riguardo, preliminarmente, appare opportuno osservare che le integrazioni richieste dall'Organo di governo autonomo della magistratura, se pur limitate soltanto ad alcuni uffici giudiziari, hanno tuttavia comportato la necessità di una rivalutazione complessiva della iniziale proposta ministeriale, al fine di attenuare il rischio che una rideterminazione delle piante organiche – frazionata per aree territoriali – potesse alterare la tendenziale “organicità” dell'intera opera di revisione.

Distretto di BARI

Deve premettersi che il distretto di Bari risulta sicuramente potenziato, perché sono state complessivamente attribuite 7 unità agli uffici giudicanti e 2 unità agli uffici requirenti.

Gli incrementi consentono, così, agli uffici del distretto di avere carichi di lavoro in linea con la media nazionale.

Nell'ambito di tale contesto di effettivo ampliamento, può essere accolta solo in parte la richiesta – formulata dal CSM – di un aumento di 2 unità per la Procura della Repubblica di FOGGIA.

Tale richiesta, infatti, a fronte della proposta ministeriale di riduzione di 1 unità in pianta organica, non può essere integralmente condivisa, perché appare incoerente con i criteri seguiti a livello nazionale per tutti gli uffici requirenti: primo tra i quali il superamento del mero criterio statistico di un rapporto fisso [nazionale] “giudicanti-requirenti”, da preservare solo a livello distrettuale o regionale.

Peraltro, l'osservazione dei dati riferiti all'ufficio requirente di FOGGIA, in comparazione alla media nazionale rilevata, rende opportuno mantenere invariato l'attuale organico.

Distretto di BOLOGNA

Anche il distretto di Bologna risulta essere complessivamente potenziato con un considerevole aumento dei posti in pianta organica per gli uffici giudicanti, pari a 22 unità ed un proporzionato aumento per gli uffici requirenti, pari a 6 unità.

La generale impostazione adottata per il distretto consente di ritenere condivisibile, seppur in parte, la richiesta di ulteriore ampliamento della pianta organica del Tribunale di RIMINI, in ragione dei carichi di lavoro rilevati, superiori alla media nazionale (con particolare riferimento al rito collegiale), e dell'elevata incidenza del fattore *city users*, che costituisce uno degli indicatori qualitativi di maggiore incidenza rispetto al dato dei flussi.

Tenuto conto, peraltro, della già richiamata necessità di riservare un contingente di risorse per le esigenze degli uffici di secondo grado e nella prospettiva di una verifica periodica delle ricadute sugli uffici del nuovo assetto organico, si ritiene opportuno, in questa fase, limitare ad 1 sola ulteriore unità (portando, quindi, l'aumento a 2 unità complessive) l'incremento da disporre per il Tribunale di RIMINI.

Con riguardo alla richiesta di integrazione per le Procure di PIACENZA, RAVENNA e RIMINI, si rileva che i pur apprezzabili carichi di lavoro pro capite evidenziati dal CSM non sembrano poter giustificare l'incremento di pianta organica richiesto, che risulta incoerente con i criteri adottati a livello nazionale tra uffici giudicanti e uffici requirenti.

Distretto di BRESCIA

Anche il distretto di Brescia si caratterizza per il consistente incremento della relativa dotazione, tra i maggiori a livello nazionale.

La proposta, infatti, ha previsto un aumento di organico pari a 18 unità per gli uffici giudicanti (10 delle quali nella sola sede distrettuale) e a 7 unità per gli uffici requirenti (4 delle quali nella sede distrettuale).

A conferma dell'incisività degli aumenti previsti, infatti, il CSM non ha formulato alcuna richiesta di integrazione.

Ciò premesso si rileva che, all'esito di una più approfondita valutazione dei dati statistici pervenuti, è risultato necessario moderare l'aumento previsto per il Tribunale di MANTOVA, in

ragione delle macroscopiche incongruenze verificate relativamente al dato delle asseverazioni, del tutto disallineato rispetto alle medie nazionali degli uffici di analoga tipologia.

La necessaria “normalizzazione” del dato riferito a tale ufficio impone, pertanto, di ritenere più adeguata alla effettiva realtà dei flussi l’incremento di 1 sola unità in pianta organica.

Distretto di CALTANISSETTA

Caltanissetta è uno dei pochissimi distretti che non ha beneficiato di aumenti, in considerazione della sostanziale corrispondenza delle risorse assegnate ai carichi di lavoro *pro capite*, che, seppur valutati anche alla luce degli indicatori qualificativi, risultano inferiori alla media nazionale, come riconosciuto dallo stesso CSM.

In tale contesto, la richiesta consiliare di mantenere invariato l’organico della Procura di ENNA per il numero dei procedimenti contro ignoti appare incoerente con il progetto complessivo, che individua nelle iscrizioni nel registro mod. 21 (autori noti) il principale fattore di dimensionamento degli organici, tenuto conto delle diverse modalità di registrazione delle notizie contro ignoti da parte degli uffici requirenti, che rendono tali dati non completamente affidabili.

Distretto di CAMPOBASSO

Anche per le modifiche richieste per gli uffici del distretto in esame (1 unità per il Tribunale di CAMPOBASSO ed eliminazione della riduzione di 1 unità per la Procura di LARINO), si ritiene di dover confermare la proposta ministeriale.

Per la sede distrettuale giudicante si rileva che gli indicatori qualitativi della domanda di giustizia non hanno evidenziato esigenze significative tali da giustificare un incremento delle risorse.

Quanto alla riduzione proposta per la Procura di LARINO, cui corrisponde l’aumento per la Procura di CAMPOBASSO, questa si muove nel solco del complessivo progetto di potenziamento degli uffici distrettuali requirenti sedi di DDA.

Distretto di CATANIA

Il progetto ministeriale prevede, per il settore giudicante, l'aumento di 4 unità al Tribunale di CATANIA e la riduzione di 1 unità ciascuno per i Tribunali di CALTAGIRONE, RAGUSA e SIRACUSA.

Per il settore requirente viene invece previsto l'aumento di 1 posto di sostituto procuratore presso la Procura di CATANIA, con contestuale riduzione di 1 un posto corrispondente presso la Procura di RAGUSA.

Le modifiche proposte risultano perfettamente coerenti con la prioritaria esigenza, rappresentata nella relazione del Tavolo tecnico di coordinamento, di rendere compatibili le variazioni di organico con i processi di concentrazione (già realizzati o *in itinere*) delle competenze in ambito distrettuale.

Tale impostazione metodologica è stata ulteriormente valorizzata per il distretto in esame, sulla scorta della valutazione degli indicatori “qualificativi” della domanda di giustizia ed in particolare dell'incidenza, sul dato statistico-numerico, del “fattore” criminalità organizzata.

In considerazione dei parametri generali seguiti – che hanno tenuto conto dell'evoluzione dei criteri di riparto territoriale, della sfera di attribuzioni processuali e della suddivisione dei magistrati negli uffici di tribunale tra i macro-settori civile e penale – non può essere condivisa la richiesta di mantenere invariato l'organico della Procura di SIRACUSA, così come non può essere condivisa la rappresentata esigenza di non procedere alla riduzione della pianta organica del corrispondente Tribunale [mantenendo così l'attuale organico].

Distretto di GENOVA

Per il distretto in esame si premette che la proposta di integrazione formulata dal CSM appare condivisibile, se pur in parte.

Tale distretto ha complessivamente beneficiato di un aumento in pianta organica di 3 unità per il settore giudicante e di 1 ulteriore unità per il settore requirente.

Dall'esame delle sopravvenienze, temperato dalla concreta applicazione degli indicatori qualificativi, è emersa la opportunità di incrementare la pianta organica del Tribunale di SAVONA, in ragione dei flussi riscontrati che risultano essere significativamente superiori alla media nazionale.

L'incremento richiesto dal CSM sulla base delle valutazioni del Consiglio giudiziario risulta essere condivisibile anche per la Procura di LA SPEZIA, rilevandosi, anche in questo caso, un apprezzabile scarto con la media nazionale (86% rispetto alla media nazionale dell'80%).

Tale dato appare altrettanto significativo con riguardo alla Procura di SAVONA, che, pertanto, necessita dell'aumento di 1 unità.

Distretto de L'AQUILA

Deve premettersi che il distretto in esame è stato interessato in misura incisiva dalla nota riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Peraltro, l'effettività delle determinazioni assunte nell'esercizio della delega di cui alla legge 148/2011, per effetto di specifiche disposizioni legislative conseguenti ai tragici eventi sismici, è stata procrastinata al settembre 2018.

Nello specifico, la riforma ha previsto l'accorpamento alla sede distrettuale aquilana dei Tribunali di AVEZZANO e SULMONA nonché alla sede di CHIETI dei Tribunali di LANCIANO e VASTO, con la conseguente attribuzione dei posti assegnati in organico agli uffici soppressi a quelli che ne hanno assorbito i rispettivi territori.

In tale contesto, il Tavolo di coordinamento ha ritenuto di non modificare l'assetto attuale delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto, ritenendo opportuno differire ad una indagine mirata, da realizzare all'esito dell'entrata in vigore del futuro assetto territoriale del settembre 2018, la verifica degli effettivi fabbisogni delle singole sedi.

Tale doverosa premessa non esclude che, alla luce delle osservazioni del CSM, in vista di una maggiore razionalizzazione delle risorse, le richieste di aumento formulate dal Consiglio appaiono del tutto adeguate, seppur limitate solo a 1 unità in pianta organica per i Tribunali dell'AQUILA (sede distrettuale) e TERAMO, in ragione dei carichi di lavoro considerati con riguardo ai flussi, che risultano attestati su valori superiori alla media nazionale.

La necessaria valutazione complessiva della distribuzione delle risorse nell'ambito del distretto e la menzionata esigenza di differire l'indagine mirata ad una fase successiva non consentono di accogliere la richiesta di aumento per il Tribunale di PESCARA, considerato il carico di lavoro rappresentato dalle sopravvenienze, inferiore rispetto a quello di Teramo, soprattutto nel settore penale (926 iscritti rispetto al numero delle sopravvenienze, pari a 1.230, del Tribunale di TERAMO).

Distretto di MESSINA

Messina è l'altro distretto di Corte di appello, che non ha ricevuto aumenti dalla proposta ministeriale, a cagione del numero dei flussi registrati dagli uffici, inferiori rispetto alla media nazionale: anzi, la proposta prevede una diminuzione dei posti in pianta organica di 3 unità per il settore giudicante e di ulteriori 3 unità per quello requirente.

La decurtazione delle unità di magistrati in pianta organica è stata, seppur in parte, condivisa dallo stesso CSM, che ha richiesto la conferma dell'attuale pianta organica per il solo tribunale di MESSINA.

Tale richiesta di modifica appare meritevole di accoglimento, in ragione della natura distrettuale della sede di MESSINA.

Viceversa, la richiesta di ripristino dell'attuale pianta organica per la Procura della Repubblica di BARCELLONA POZZO di GOTTO (che, nel progetto ministeriale, ha subito la decurtazione di 1 sola unità) non merita, invece, accoglimento, in quanto trattasi di sede non distrettuale, con carichi di lavoro compatibili con la media nazionale

Distretto di MILANO

Anche per il distretto in esame si ritiene di condividere – sia pur parzialmente – le osservazioni formulate dal CSM, limitatamente al Tribunale di MILANO, potendosi richiamare sul punto le considerazioni già svolte per ciascuna delle altre sedi distrettuali, ulteriormente rafforzate nel caso in esame dalla natura “metropolitana” dell'Ufficio.

Il mantenimento di un adeguato rapporto proporzionale tra magistrati giudicanti dell'area penale e magistrati della Procura della Repubblica rende ragione, anche, del mancato accoglimento della richiesta consiliare di incremento dell'organico della Procura di MILANO.

Non si ritiene di condividere, inoltre, la richiesta di integrazione relativa al Tribunale di COMO ed alla Procura di LECCO.

Quanto all'ufficio di COMO, i relativi carichi risultano compatibili con l'attuale assetto dimensionale, alla luce dei valori registrati per i restanti uffici del distretto nonché della necessità di contenere le variazioni complessive nell'ambito del limitato numero di risorse disponibili, che

inducono a privilegiare comparativamente le già richiamate esigenze della sede distrettuale milanese.

In merito alla richiesta relativa alla Procura di LECCO, non si rinvergono elementi idonei a superare i richiamati criteri generali di dimensionamento degli uffici requirenti della stessa tipologia della sede in esame.

Distretto di NAPOLI

Con riguardo al distretto di NAPOLI, il progetto ministeriale prevede una riduzione del settore giudicante pari a complessive 5 unità così distribuite: l'aumento di 3 unità per il Tribunale di NOLA, di 2 unità per il tribunale di TORRE ANNUNZIATA, di 1 unità per il tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE e la riduzione di 9 unità per la sede distrettuale e di 1 unità ciascuna per i tribunali di AVELLINO e BENEVENTO.

Il CSM ha richiesto la contrazione della riduzione per la sede metropolitana di 4 unità e l'aumento di 1 unità per il Tribunale di NAPOLI-Nord.

La richiesta del Consiglio può essere accolta solo in parte.

Al riguardo si rileva che deve riconoscersi il carattere nevralgico degli uffici metropolitani, anche alla luce delle recenti modifiche normative concernenti la concentrazione delle competenze in sede distrettuale.

Pertanto, sulla base di una diversa valutazione e ponderazione degli indici qualificativi, la richiesta di modifica con riguardo al Tribunale metropolitano deve accogliersi limitatamente a 3 unità [così determinando una riduzione complessiva di 6 unità rispetto alle 9 iniziali].

Del pari, deve essere accolta la richiesta relativa al Tribunale di NAPOLI-Nord, trattandosi di ufficio di recente istituzione, in relazione al quale i dati pervenuti – relativi al biennio 2014/2015 – meritano di essere sottoposti ad ulteriore monitoraggio.

Per quanto concerne il settore requirente, la proposta ministeriale risulta essere totalmente condivisa dal CSM.

Distretto di PALERMO

Il progetto ministeriale prevede, per il settore giudicante, l'aumento di 3 unità per il Tribunale di PALERMO e la riduzione di 1 unità per i Tribunali di AGRIGENTO e MARSALA.

Il progetto è stato valutato positivamente dal CSM che ha richiesto un aumento di 1 unità per il solo tribunale di TERMINI IMERESE e la conferma dell'attuale pianta organica per il tribunale di AGRIGENTO.

La richiesta del Consiglio non appare meritevole di accoglimento, in quanto i flussi registrati per i due tribunali sono inferiori alla media nazionale o, anche solo, in linea con la stessa (soprattutto nel settore penale).

A ciò deve aggiungersi che la determinazione della domanda di giustizia è temperata dalla concreta applicazione degli indicatori qualificativi, che portano a ritenere di dover privilegiare, in applicazione della scelta metodologica sottesa all'intero progetto, il potenziamento della sede distrettuale anche in vista della concentrazione delle competenze determinata dalle riforme legislative definite o di prossima definizione.

Distretto di PERUGIA

Tenuto conto della circostanza sopravvenuta alla proposta ministeriale, concernente gli eventi sismici del mese di agosto, la richiesta consiliare di ulteriore incremento della pianta organica del tribunale di SPOLETO e delle Procure della Repubblica di SPOLETO e di TERNI deve essere quasi interamente condivisa.

Con riferimento a SPOLETO, in ragione del mutato assetto territoriale a seguito della riforma della geografia giudiziaria, è giustificabile un ulteriore incremento di 1 unità al tribunale di SPOLETO [per un totale di 3 posti aggiuntivi in pianta organica], in parziale difformità rispetto alla richiesta consiliare.

Viene, invece, integralmente accolta la richiesta del CSM di incremento di 1 posto in pianta organica alla Procura della Repubblica di SPOLETO.

Tali considerazioni risultano idonee a giustificare anche la proposta consiliare di incremento di 1 unità della Procura della Repubblica di TERNI.

Distretto di ROMA

Le considerazioni del Consiglio superiore appaiono quasi interamente condivisibili con riguardo al tribunale di ROMA.

Al riguardo, il CSM ha evidenziato la particolare complessità del contenzioso che caratterizza il Tribunale della Capitale, in ragione della presenza di tutti gli uffici dell'amministrazione centrale dello Stato, dall'elevato numero di imprese ed altri organismi, pubblici e privati, che operano sul territorio, e, infine, dalla significativa presenza dei c.d. *city users*.

La richiesta del CSM di una "*coerente rivisitazione del progetto ministeriale*", che riconosce il carattere nevralgico degli uffici metropolitani, giustifica una significativa riduzione della proposta ministeriale [inizialmente attestata sulla eliminazione di 12 unità di giudici], che appare adeguato contenere in sole 9 unità.

Parimenti condivisibile è la richiesta formulata per il tribunale di CASSINO, in ragione del mutato assetto territoriale a seguito della riforma della geografia giudiziaria; mentre non si rinvencono elementi idonei a superare i richiamati criteri generali di dimensionamento degli uffici requirenti, in favore dell'analoga richiesta del Consiglio relativa alle Procure della Repubblica di TIVOLI e VELLETRI, oltre che della stessa Procura di CASSINO.

Tali ragioni ostative vengono meno, invece, per la Procura della Repubblica di VITERBO, dove i flussi delle sopravvenienze evidenziano un carico di lavoro [v. mod. 21] sensibilmente superiore alla media nazionale.

Trova, pertanto, accoglimento la richiesta del CSM di mantenere invariata la consistenza numerica dell'attuale pianta organica.

Distretto di TORINO

Con riguardo al distretto di Torino la proposta ministeriale prevede un aumento di 3 unità per il tribunale di IVREA, la riduzione di 4 unità per il tribunale di TORINO e la riduzione di 1 sola unità per i Tribunali di ALESSANDRIA, ASTI e CUNEO.

Tale proposta è stata integralmente condivisa dal CSM quanto alle proposte relative ai tribunali di IVREA, CUNEO ed ASTI, mentre è stata difforme con riguardo al tribunale di ALESSANDRIA ed a quello di TORINO, per i quali ha richiesto l'aumento di 1 unità [per cui TORINO

dovrebbe subire la riduzione di 3 unità ed ALESSANDRIA rimanere nell'attuale consistenza organica].

Tale richiesta di modifica appare meritevole di accoglimento, in considerazione della natura distrettuale della sede di TORINO e delle modifiche significative, che hanno interessato l'ufficio giudiziario di ALESSANDRIA (caratterizzata da un incremento delle pendenze a seguito dell'accorpamento dei tribunali di Acqui Terme e Tortona).

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta del CSM di lasciare inalterata l'attuale pianta organica della Procura di ALESSANDRIA (in relazione alla quale il progetto ministeriale prevede la riduzione di 1 unità), atteso che non sono stati evidenziati significativi elementi conoscitivi idonei a supportare la chiesta modifica.

Gli ulteriori elementi emersi dai contributi resi dai Consigli giudiziari, recepiti dal Consiglio superiore attraverso il parere espresso nella seduta del 23 novembre 2016, rendono ovviamente necessario un approfondimento della analisi ministeriale – in aggiunta alla revisione numerica delle piante organiche – anche una loro “rivisitazione” in una più ampia chiave riorganizzativa.

Tale analisi dovrà essere mirata a verificare, per ciascuna sede, la coerenza del rapporto tra la dotazione complessiva di magistrati ordinari (giudici e sostituti procuratori) e quella dei semi-direttivi, alla luce del nuovo assetto dimensionale.

Il supplemento di analisi, oltre a tener conto della proporzione numerica prevista dagli articoli 47-ter¹ e 70² dell'Ordinamento giudiziario, dovrà valorizzare le specifiche esigenze organizzative dei singoli uffici, derivanti dalle caratteristiche dei rispettivi flussi di lavoro.

¹ Art. 47-ter. (Istituzione dei posti di presidente di sezione).

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma: a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede; b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative: 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

² Art. 70. (Costituzione del pubblico ministero).

Al riguardo, le esigenze individuate dal secondo e dal terzo comma dell'art. 47-ter rilevano – per gli uffici giudicanti – con speciale attenzione alla presidenza delle Corti di assise.

Infatti, la presenza di un numero elevato di queste ultime sezioni (riscontrabile, in particolare, presso gli uffici maggiormente esposti sul fronte del contrasto alla criminalità di tipo mafioso), giustifica la previsione in pianta organica di unità semi-direttive in deroga al rapporto proporzionale fissato dal comma 1 dell'art. 47-ter O.G.

Deve rilevarsi, peraltro, che l'assetto strutturale realizzatosi nel tempo con singoli provvedimenti di costituzione di nuove Corti di assise, magari sulla scorta di esigenze contingenti che hanno ormai perso carattere di attualità, induce a ritenere che si debba escludere un automatismo tra numero di sezioni di assise e relativi presidenti.

Analoga verifica, infine, dovrà essere condotta per gli uffici requirenti, ove la deroga alla proporzione numerica individuata dall'art. 70 dell'Ordinamento giudiziario risulta giustificata, per espressa previsione normativa, per le sole esigenze della Direzione distrettuale antimafia.

Roma, 1 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Antonio Mura

Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Gioacchino Natoli

Il Capo di Gabinetto

Giovanni Melillo

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.